

PROCEDURE ATTUATIVE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL SETTORE EDILE

PREMESSA

Le seguenti procedure, tengono conto del protocollo condiviso dalle Parti Sociali dell'edilizia del 24 marzo 2020 e di tutti i successivi aggiornamenti normativi in materia.

I testi di riferimento sono:

- Protocollo condiviso dalle Parti Sociali dell'edilizia del 24 marzo 2020;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, allegato 13 DPCM 2 marzo 2021;
- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro, siglato dalle Parti Confederali il 06 aprile 2021.

Procedure attuative del protocollo

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
1. INFORMAZIONE				
<p>1.0 Il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento).</p> <p>In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant informativi con indicazioni grafiche.</p>	<p>Affissione all'ingresso del cantiere ed almeno nei pressi dei locali comuni e maggiormente frequentati, di materiale informativo inerente le regole fondamentali di igiene e dei comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19. (si ritiene a tale scopo adeguato il materiale prodotto dagli OO.PP. di settore e dal Governo).</p> <p>Consegna degli opuscoli informativi prodotti dagli OO.PP. di settore ad ogni singolo lavoratore, avendo cura di compilare un apposito modulo in cui raccogliere le firme dei lavoratori (modulo 01), per avvenuta ricezione del materiale informativo e la sottoscrizione dell'impegno al rispetto di quanto ivi indicato.</p> <p>Fornire ai lavoratori stranieri i depliant informativi realizzati dagli OO.PP. di settore avendo cura che questi abbiano compreso le indicazioni.</p> <p>Il datore di lavoro mette a conoscenza il lavoratore dell'informativa sul trattamento dei dati personali firmata per</p>	<p>Firma del modulo predisposto dal Datore di Lavoro, (modulo 01) a seguito dell'avvenuta ricezione del materiale informativo.</p> <p>Rispetta le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.</p> <p>Il lavoratore prende atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali, (Modulo 04).</p> <p><i>I lavoratori rispettano le misure igieniche previste dall'autorità sanitaria competente, anche nei dormitori ed alloggi messi a disposizione dal datore di lavoro.</i></p>	<p>Aggiornare il PSC con i riferimenti alle regole fondamentali di igiene e dei comportamenti adeguati da utilizzare per contrastare la diffusione del COVID-19, rivolte sia alle imprese ed ai lavoratori presenti in cantiere, sia agli eventuali visitatori, nonché ai fornitori esterni.</p>	<p>Allegato materiale informativo OO.PP. di settore (Link al documento: https://www.cncpt.it/supporti-grafici-informativi-sulle-misure-di-contenimento-del-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-del-settore-edile/)</p> <p>Modulo 01 Modulo 04</p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	<p>presa visione. (Modulo 04) Il datore di lavoro informa i propri lavoratori della necessità di rispettare le misure igieniche previste dall'autorità sanitaria competente nei dormitori ed alloggi messi a disposizione dei lavoratori.</p>			
<p>I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere.</p>	<p>Consegna degli opuscoli informativi prodotti dagli OO.PP. di settore o dal governo preferibilmente in via telematica, avendo cura di ricevere la conferma di lettura. Per qualunque altra forma di trasmissione è necessario avere un riscontro dell'avvenuta ricezione (modulo 01)</p>		<p>Aggiornare il PSC con i riferimenti alle regole fondamentali di igiene e dei comportamenti adeguati da utilizzare per contrastare la diffusione del COVID-19.</p>	<p>MODULO 01</p>
<p>L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).</p>	<p>Consegna degli opuscoli informativi prodotti dagli OO.PP. di settore o dal governo preferibilmente in via telematica, avendo cura di ricevere la conferma di lettura. Per qualunque altra forma di trasmissione è necessario avere un riscontro dell'avvenuta ricezione. (MODULO 01) In caso di Presenza di CSE, l'impresa dovrà trasmettere le indicazioni previste dal PSC. Relativamente ai soggetti diversi dal lavoratore, il datore di lavoro dovrà trasmettere preferibilmente in via telematica, la procedura per l'ingresso in cantiere di cui al punto 4.1</p>		<p>Aggiornare il PSC con i riferimenti alle regole fondamentali di igiene e dei comportamenti adeguati da utilizzare per contrastare la diffusione del COVID-19, rivolte sia alle imprese ed ai lavoratori presenti in cantiere, sia agli eventuali visitatori, nonché ai fornitori esterni. Si suggerisce che il coordinatore predisponga specifiche procedure per la gestione degli accessi in cantiere dando specifiche indicazioni alle imprese, come ad esempio:</p>	

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	<p>del presente documento.</p> <p>Il datore di lavoro deve predisporre documenti cartacei (opuscoli – procedura specifica per l'ingresso in cantiere – modulo informativo allegato 01) per gestire le eventuali visite non preventivamente organizzate.</p>		<p>“Relativamente ai soggetti diversi dal lavoratore, il datore di lavoro dovrà trasmettere preferibilmente in via telematica, la procedura per l'ingresso in cantiere di cui al punto 4.1 del presente documento.</p> <p>Il datore di lavoro deve predisporre documenti cartacei (opuscoli – procedura specifica per l'ingresso in cantiere – modulo informativo allegato 01) per gestire le eventuali visite non preventivamente organizzate.”</p>	
Principali informazioni da fornire:				
<p>Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);</p>	<p>Fornire informazioni ai lavoratori sull'obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre 37,5°.</p> <p>(opuscolo predisposto dagli OO.PP. di settore ALLEGATO 1- modulo 01).</p>	<p>Rispettare l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°), avendo cura di comunicarlo al proprio datore di lavoro, secondo le indicazioni ricevute.</p>		<p>Le informazioni da fornire sono quelle previste dagli opuscoli emanati dagli OO.PP. di settore. (Allegato 1- MODULO 01)</p>
<p>Modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;</p>	<p>Comunica ai lavoratori sia il sistema di rilevazione della temperatura corporea, sia i tempi in cui tale rilevazione viene effettuata secondo quanto stabilito al punto 2.1.</p> <p>Al fine del rispetto della privacy, verranno annotate solo le temperature maggiori di 37,5°.</p>	<p>Si sottopone alla misura della temperatura corporea secondo le modalità previste dal Datore di Lavoro.</p>	<p>Il CSE concorda con il datore di lavoro le modalità di misurazione della temperatura corporea e, sentita la direzione lavori, il committente/resp onsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.</p>	

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
			<p><u>La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;</u></p>	
<p>Obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;</p>	<p>Stabilire le modalità con cui i lavoratori comunicano tempestivamente al Datore di Lavoro(anche tramite sistemi informali quali SMS/WHATSAPP ecc.) la sussistenza delle condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc)successivamente e all'ingresso.</p>	<p>Nel caso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc), rispettare l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in cantiere comunicandolo tempestivamente , secondo le modalità stabilite dal proprio datore di lavoro.</p>	<p>Stabilire le modalità con cui le imprese comunicano al CSE, la presenza di lavoratori che hanno manifestato la sussistenza delle condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.</p>	<p>Allegato 01 Modulo 01</p>
<p>Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);</p>	<p>vedi punto 1.0</p>	<p>vedi punto 1.0</p>		<p>Allegato 01 Modulo 01</p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.	vedi punto 1.0	vedi punto 1.0		Allegato 01 Modulo 01
2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA¹				
2.1 Al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea.	<p>Provvedere alla misurazione della temperatura corporea individuando i dispositivi attualmente disponibili sul mercato, idonei alla misurazione della temperatura corporea, avendo cura di scegliere quelli che non espongono i lavoratori al contagio.</p> <p>Il datore di lavoro individua il personale addetto alla misurazione della temperatura corporea, adeguatamente formato</p>	<p>Obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura corporea, indossando i dispositivi di protezione idonei a contrastare la diffusione del COVID-19, forniti dal datore di lavoro.</p> <p><i>Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, il lavoratore si sottopone alla misurazione della temperatura prima di salire sul mezzo aziendale, qualora richiesto</i></p>	<p>Il CSE concorda con il datore di lavoro le modalità di misurazione della temperatura corporea e, sentita la direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.</p> <p>Il CSE indica il posto all'interno del cantiere, dove dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, attenendosi alle corrette modalità di smaltimento</p>	Modulo 02 Modulo 03 Modulo 3 bis

¹ **Precisazione sui Rapporti tra committente e impresa esecutrice nella gestione della misurazione della temperatura**

Le procedure del 24 marzo u.s. e le proposte di aggiornamento dello stesso non contemplano una fattispecie che sovente si presenta e cioè la gestione ed adozione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e della misurazione della temperatura da parte di un committente che gestisce direttamente i rapporti con l'impresa esecutrice.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai piccoli lavori di ristrutturazione o risanamento che possono avvenire in un appartamento dove è possibile la compresenza tra proprietario (committente) e impresa esecutrice.

Le attuali procedure prevedono, infatti, che i lavoratori delle imprese, prima dell'ingresso in cantiere, si sottopongano alla misurazione della temperatura corporea lasciandone traccia attraverso la compilazione dei moduli 02 o 03. Da nessuna parte, però, è stato previsto che anche il committente sia obbligato a comunicare all'impresa i cui lavoratori accedono al cantiere dello stesso, di essersi sottoposto egli stesso alla misurazione della propria temperatura corporea; ciò, evidentemente non tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori che potrebbero, loro malgrado, venire a contatto con soggetti potenzialmente contagiosi.

Si propone, pertanto, che le imprese che accedono ad un cantiere con eventuali interferenze con gli occupanti forniscano al committente un modulo che lo stesso dovrà compilare, in cui dichiarerà di essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto "contatti stretti" con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, nonché di adottare le misure e i dispositivi di precauzione igienico-sanitarie per contenere il contagio. (vedi Modulo 03 bis allegato). Analoghi obblighi si configurano per prestazioni lavorative il cui committente sia un amministratore di un condominio i cui occupanti potrebbero interferire con i lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	<p>(preferibilmente scegliendo tra gli addetti al primo soccorso). Il personale addetto alla misurazione dovrà essere munito dei dispositivi di protezione idonei a contrastare la diffusione del COVID-19, individuati in collaborazione con il Medico Competente (mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie – guanti monouso – tuta usa e getta) (modulo 02).</p> <p>Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, il datore di lavoro può stabilire di effettuare il controllo della temperatura prima che il lavoratore salga sul mezzo aziendale.</p> <p>Il datore di lavoro deve indicare il posto dove dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili.</p> <p>Il datore di lavoro dovrà attenersi alle corrette modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuali sulla base della normativa vigente.</p> <p>Per quanto riguarda tutti gli altri soggetti provvedere alla compilazione del modulo 03.</p> <p>Si suggerisce di conservare il modulo per almeno 30 giorni.</p>	<p><i>dal datore di lavoro.</i></p> <p>I lavoratori devono dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, secondo le indicazioni del datore di lavoro.</p>	<p>sulla base della normativa vigente.</p> <p><u>La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;</u></p>	

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>2.2 - Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;</p>	<p>In assenza di CSE, il datore di lavoro individua le zone più idonee in cui far stazionare, se necessario, le persone risultate con una temperatura corporea superiore ai 37,5 °. Tali zone dovranno essere interdette all'accesso da parte degli altri lavoratori e dovranno prevedere esclusivamente la presenza del personale in isolamento momentaneo.</p>	<p>Il lavoratore con temperatura corporea superiore a 37,5°, deve astenersi dall'effettuare l'ingresso in cantiere e seguire le indicazioni impartite dal datore di lavoro. Il lavoratore in tali condizioni, non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma deve contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.</p>	<p>Il CSE individua le zone in cui far permanere le persone risultate con una temperatura corporea superiore ai 37,5 °. Tali zone dovranno essere interdette all'accesso da parte degli altri lavoratori e dovranno prevedere esclusivamente la presenza del personale in isolamento momentaneo. Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/resp onabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.</p>	
<p>2.3 -Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda/cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;</p>	<p>Il datore di lavoro predispone uno specifico modulo con cui i lavoratori possono comunicare l'eventuale possibilità di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; (modulo 02).</p>	<p>Il lavoratore si impegna a comunicare, attraverso l'utilizzo della modulistica predisposta dal datore di lavoro che ha avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.</p>	<p>Il CSE informa le imprese riguardo le modalità con cui le stesse, devono comunicargli, garantendo l'anonimato, l'eventuale presenza di lavoratori che hanno dichiarato di aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19 o che provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.</p>	<p>Modulo 02 <i>Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia: o agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; o all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; o all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con</i></p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
				<p>modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; o all'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.</p>
<p>La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 e 12 aprile 2021 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.</p> <p>Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.</p>	<p>Il datore di lavoro, attraverso il medico competente, si accerta dell'avvenuta negativizzazione del tampone prima che il lavoratore positivo all'infezione da Covid 19 rientri in azienda</p> <p>Il datore di lavoro informa il CSE dell'avvenuta negativizzazione del tampone dei lavoratori positivi all'infezione da Covid 19.</p> <p>Il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente, qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori.</p>	<p>Il lavoratore invia la comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza</p>	<p>Il CSE si accerta della presenza di certificazione dell'avvenuta negativizzazione del tampone dei lavoratori positivi all'infezione da Covid 19</p>	<p>La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.</p>
<p>3. PRECAUZIONI IGIENICHE</p>				

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>3.1 - E' obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani</p>	<p>Il datore di lavoro fornisce le indicazioni come previsto al punto 1.0(vedi allegato 01 e modulo 01)e fornisce dove possibile, acqua e sapone per il lavaggio delle mani secondo le indicazioni del ministero della Salute e dell'OMS</p> <p>In assenza di acqua e sapone, deve fornire soluzioni idroalcoliche da posizionare all'ingresso del cantiere o in prossimità dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.</p>	<p>Il lavoratore deve attenersi a quanto stabilito dal datore di lavoro ed in presenza di acqua e sapone, lavare le mani secondo le indicazioni del ministero della Salute e dell'OMS, riportate in allegato (allegato 02)</p> <p>In assenza di acqua e sapone, il lavoratore deve Utilizzare le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione dal datore di lavoro.</p>	<p>Il CSE in caso di impossibilità di utilizzo di acqua e sapone, prevede l'utilizzo di soluzioni idroalcoliche da posizionare all'ingresso del cantieri o in prossimità dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.</p> <p>Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/resp onsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.</p>	<p>Allegato 02 (indicazioni OMS lavaggio mani)</p>
<p>3.2 - L'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani;</p>	<p>vedi punto 3.1</p>	<p>vedi punto 3.1</p>	<p>vedi punto 3.1</p>	<p><i>L'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani.</i></p> <p><i>E' consentita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS</i></p>
<p>3.3 – E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e/o con soluzione idroalcolica. I detergenti per le mani/le soluzioni idroalcoliche devono essere accessibili a tutti i lavoratori e ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, ecc. ;</p> <p><i>E' consentita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS</i></p>	<p>vedi punto 3.1</p>	<p>vedi punto 3.1</p>	<p>vedi punto 3.1</p>	

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTRICI				
<p>4.1 - E' compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:</p>	<p>Il datore di lavoro coinvolge il RLS/RLST sulle modalità di accesso dei fornitori esterni. Lo scambio di informazioni e di documentazione deve avvenire, prima dell'ingresso in cantiere, prediligendo la via telematica. Il datore di lavoro informerà le imprese in appalto - subappalto - subaffidamento nonché i fornitori ed altro personale esterno, dei percorsi da intraprendere e il punto di sosta nonché delle misure intraprese per il contrasto del covid-19. (allegato 01- allegato 02- modulo 03)</p> <p>Per le necessarie attività, il datore informa i trasportatori sull'esigenza che questi non scendano dal proprio mezzo. Ove questo non fosse possibile, il trasportatore, anche se vaccinato, deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dal personale presente in cantiere ed indossare la mascherina.</p>	<p>Il lavoratore dell'impresa affidataria/esecutrice, anche se vaccinato, deve attenersi al rigoroso rispetto della distanza di un metro e deve indossare idonea mascherina, ed eventualmente idonei guanti da dismettere a fine turno, attenendosi alle indicazioni stabilite dalla procedura elaborata dal datore di lavoro.</p>	<p>Il CSE aggiorna il PSC sulla base della nuova pianificazione dei percorsi da intraprendere, finalizzata a ridurre gli assembramenti, come ad esempio nelle zone di carico/scarico, o nelle zone in cui è prevista la compresenza di più imprese.</p>	<p>(allegato 01- allegato 02- modulo 03)</p> <p>In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021. Va ricordato, inoltre, che neppure la vaccinazione comporta l'abbandono dell'utilizzo delle mascherine</p> <p>All'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno DPI idonei.</p>
<p>4.1.1 - per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in</p>	<p>vedi punto 4.1</p>	<p>vedi punto 4.1</p>	<p>vedi punto 4.1</p>	

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
cantiere o negli uffici coinvolti;				
4.1.2 - se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi . Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro . E' obbligatorio utilizzare idonea mascherina ed eventualmente guanti monouso anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico).	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	
4.1.3 - per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici dedicati , ove possibile; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;	Il datore di lavoro installa, ove possibile, servizi igienici dedicati alle imprese in appalto - subappalto -sub affidamento, nonché a i fornitori ed altro personale esterno, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e viceversa, anche utilizzando adeguata cartellonistica. Il datore di lavoro garantisce la pulizia giornaliera degli stessi.	Il personale dipendente dell'impresa rispetta il divieto di utilizzo dei servizi igienici dedicati alle imprese in appalto - subappalto -sub affidamento, nonché a i fornitori ed altro personale esterno.	Il CSE valuta la possibilità di installare servizi igienici dedicati alle imprese in appalto - subappalto -sub affidamento, nonché a i fornitori ed altro personale esterno. Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/resp onabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza. Il CSE terrà conto degli interventi di pulizia giornaliera.	
4.1.4 - va ridotto , per quanto possibile, l'accesso ai visitatori ; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste;	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	
Le norme del presente paragrafo si estendono alle aziende in appalto, subappalto, subaffidamento.	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.</p>				<p><i>In caso di lavoratori di aziende terze che operano negli uffici, magazzini, officine, ecc.(es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.</i></p>
5. PULIZIA E SANIFICAZIONE				
<p>5.1 - L'azienda assicura la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);</p>	<p>Le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere condotte da personale adeguatamente formato. La pulizia e la sanificazione deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Qualora le aree di lavoro e di accesso</p>	<p>Il lavoratore incaricato della pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti, esegue le attività attenendosi alle istruzioni ricevute nella fase di formazione.</p>	<p>Il CSE concorda con il datore di lavoro le modalità per l'esecuzione della pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio). <i>Il coordinatore in fase di esecuzione, qualora le aree di</i></p>	<p><i>L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.</i></p> <p>In caso di presenza di una persona con COVID-19, a causa della possibile</p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	<p>non siano ad uso esclusivo dell'impresa/imprese /lavoratori autonomi, il datore di lavoro coinvolgerà committente/responsabile dei lavori/coordinatore in fase di esecuzione ciascuno per le rispettive responsabilità e competenze sulle modalità dell'igienizzazione e dell'eventuale sanificazione.</p> <p>In caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, è necessario procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.</p>		<p>lavoro e di accesso non siano ad uso esclusivo dell'impresa/imprese/lavoratori autonomi, stabilisce le modalità dell'igienizzazione e dell'eventuale sanificazione.</p> <p>Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.</p> <p><u>Laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'</u></p>	<p>sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti, così come previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.</p> <p>Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno</p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>5.2 - L'azienda assicura la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili). Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;</p>	<p>Per gli attrezzi manuali si consiglia di evitare l'uso promiscuo, pertanto è opportuno che gli attrezzi manuali vengano utilizzati dal medesimo personale, durante tutto il turno di lavoro, avendo cura di indossare guanti idonei. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso condiviso/promiscuo, si deve provvedere alla preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse.</p> <p>Il datore di lavoro deve, in ogni caso, fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.</p>	<p>E' opportuno che gli attrezzi manuali vengano utilizzati dal medesimo personale, durante tutto il turno di lavoro. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso condiviso/promiscuo, il lavoratore procede alla preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori, anche delle altre imprese presenti in cantiere.</p> <p>Il lavoratore deve effettuare la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti delle attrezzature, utilizzando i detergenti messi a disposizione, secondo quanto stabilito dal datore di lavoro.</p>	<p>Il CSE adegua il PSC indicando la necessità relativa alla pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti delle attrezzature e a tal riguardo le imprese comunicano le modalità con cui svolgono tali attività.</p>	<p>smaltiti come materiale potenzialmente infetto.</p> <p><i>L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.</i></p>
<p>5.3 - l'azienda assicura la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi</p>	<p>Per quanto riguarda macchine attrezzature e mezzi di trasporto aziendali (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, ecc.), devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc.</p> <p>Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso promiscuo, si</p>	<p>Il lavoratore deve effettuare la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti delle macchine attrezzature e mezzi di trasporto aziendali, secondo quanto stabilito dal datore di lavoro. Laddove si prevede un uso promiscuo, si deve provvedere alla preventiva igienizzazione dei mezzi di cantiere,</p>	<p>Il CSE adegua il PSC indicando la necessità relativa alla pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature e dei mezzi di trasporto</p>	<p><i>L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.</i></p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;</p>	<p>deve provvedere alla preventiva igienizzazione dei mezzi di cantiere, prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse.</p> <p>Il datore di lavoro deve garantire altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti; fornendo adeguati detergenti.</p>	<p>prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse.</p> <p>Il lavoratore, secondo quanto stabilito dal datore di lavoro, esegue a fine turno la pulizia di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.</p>	<p>aziendali, utilizzati in cantiere.</p>	
<p>5.4 - nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;</p>	<p>Il datore di lavoro, nel momento in cui è informato che uno dei suoi dipendenti, che ha frequentato il cantiere nei 14 giorni precedenti, è risultato positivo al covid-19, deve procedere, alla pulizia ed alla sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;</p> <p>Tale accorgimento deve essere adottato cautelativamente, anche nel caso in cui uno dei lavoratori, comunicasse la presenza di sintomi riconducibili al covid-19.</p>	<p>Nel caso di positività al covid-19 o in presenza delle condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc), rispettare l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in cantiere comunicandolo tempestivamente, secondo le modalità stabilite dal proprio datore di lavoro, anche al fine di permettere la sanificazione dei locali.</p>	<p>Il CSE aggiorna il PSC indicando le modalità con cui le imprese devono comunicare la presenza, anche nei 14 giorni precedenti, di personale sospetto o positivo al covid-19, al fine di procedere alla sanificazione dei locali, per il tramite di imprese specializzate, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;</p> <p>A seguito di tali comunicazioni, si relaziona con il committente e valuta la sospensione di alcune o tutte le attività.</p> <p>Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/resp</p>	<p>A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti, così come previsto</p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
			<p>onabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.</p> <p><u>Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: Il CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI</u></p>	<p>dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.</p> <p>Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.</p>
<p>5.5 - nelle aziende che procedono alle operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, saranno definiti i protocolli di intervento specifici con il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente.</p>				
<p>5.6 - Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione</p>	<p>Il datore di lavoro nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia prevede una sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro.</p>			

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020.</p>				
<p>6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI</p>				
<p>6.1 - L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.</p>	<p>Il datore di lavoro fornisce gli idonei dispositivi di protezione, compresi quelli di protezione delle vie respiratorie, individuati in collaborazione con il Medico Competente.</p> <p>Il datore di lavoro in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, deve fornire mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione individuale di livello superiore anche nel caso di lavoratori vaccinati.</p> <p>Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.</p> <p>Il datore di lavoro deve indicare il posto dove dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili.</p> <p><i>Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere pubblico di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore</i></p>	<p>Il lavoratore, anche se vaccinato, deve rispettare la distanza interpersonale di un metro, deve indossare correttamente i dispositivi di protezione, con particolare riguardo a quelli di protezione delle vie respiratorie laddove non sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.</p> <p>I lavoratori devono dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, secondo le indicazioni del datore di lavoro.</p>	<p>Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/resp onsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza relativi ai dispositivi ritenuti necessari.</p> <p>Il CSE indica il posto dove dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili.</p> <p><u>Se la lavorazione da eseguire in cantiere, impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI</u></p>	<p>L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.</p> <p>In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore, anche nel caso di lavoratori vaccinati. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal</p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	<p>a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, salvo diversa specifica clausola contrattuale che ponga in capo al committente/responsabile dei lavori di organizzare il servizio di pronto soccorso, il datore di lavoro assicura il servizio per il tramite degli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19.</p>			<p>DPCM 2 marzo 2021.</p> <p>All'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno DPI idonei.</p>
<p>6.2 - In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore, anche nel caso di lavoratori vaccinati. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in modo continuativo, in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.</p> <p>All'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire</p>				<p>Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge.</p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno DPI idonei.</p>				
<p>6.3 - Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.</p>			<p>Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/resp onabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza relativi ai dispositivi ritenuti necessari.</p>	
<p>6.4 - richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.</p> <p>Adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso</p>	<p>Il datore di lavoro richiede ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare anche con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1.</p>	<p>Rispettare la distanza interpersonale di un metro e indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.</p>	<p>Nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, il CSE esamina con la direzione lavori, con il committente/resp onabile dei lavori, con le imprese e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa,</p>	<p>In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore, anche nel caso di lavoratori vaccinati. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.</p> <p>All'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno DPI idonei.</p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;</p>			<p>effettuare quanto previsto al punto 6.1. Di conseguenza aggiorna i costi della sicurezza. <u>Se la lavorazione da eseguire in cantiere, impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI</u></p>	
<p>6.5 - definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);</p>	<p>Il datore di lavoro aggiorna i compiti assegnati ai dirigenti ed ai preposti, in merito alle attività di vigilanza.</p>	<p>Limitatamente ai dirigenti e preposti, vigilare anche sulla corretta applicazione delle disposizioni previste.</p>		
<p>6.6 - ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi facendo indossare</p>	<p>Il datore di lavoro deve stabilire le modalità per far rispettare la distanza interpersonale di un metro lungo tutto il tragitto, dai lavoratori che utilizzano il servizio di trasporto organizzato dall'azienda e comunque laddove non sia garantita in modo continuativo</p>	<p>Il lavoratore deve rispettare la distanza interpersonale di un metro lungo tutto il tragitto, quando utilizza il servizio di trasporto organizzato dall'azienda. Deve indossare guanti e mascherine</p>	<p>In caso di spostamenti all'interno dell'area di cantiere tramite il servizio di trasporto aziendale, il CSE valuta un'eventuale diversa organizzazione del lavoro con il relativo</p>	<p>Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il</p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>guanti monouso e mascherine monouso.</p> <p>Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.</p>	<p>la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, dovrà attuare le misure riportate nel campo "note"</p> <p>Deve inoltre fornire la mascherina chirurgica e i guanti monouso, anche nel caso di lavoratori vaccinati.</p> <p>Per quanto riguarda le modalità di pulizia e sanificazione dei mezzi utilizzati per il trasporto aziendale si rimanda al punto 5.3.</p>	<p>monouso, fornite dal datore di lavoro, anche nel caso di lavoratori vaccinati.</p>	<p>aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e dei costi della sicurezza.</p>	<p>contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.), , anche nel caso di lavoratori vaccinati.</p>
<p>6.7 - in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.</p>	<p>Il datore di lavoro deve informare i lavoratori, in caso di utilizzo di mezzi propri, di limitare il numero di persone presenti, mantenendo la distanza di sicurezza, nonché di attuare quanto descritto nel campo "note"</p>	<p>Il lavoratore all'interno del proprio mezzo di trasporto, deve rispettare i provvedimenti emanati dalle autorità.</p>		<p>Anche nel caso di utilizzo di mezzi propri è opportuno mettere in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.), , anche nel caso di lavoratori vaccinati.</p>
<p>7. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE</p>				
<p>In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tiene conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.</p>	<p>Il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tiene conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.</p>			
<p>8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI</p>				
<p>8.1 - Si favoriscono orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati in modo da evitare il più</p>	<p>Il datore di lavoro valuta l'organizzazione del lavoro in modo da favorire orari di</p>	<p>Il lavoratore deve rispettare l'eventuale nuova</p>	<p>Il CSE sentito il committente/direttore dei lavori valuta un'eventuale</p>	

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc);	ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati al fine di da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc).	organizzazione del lavoro	diversa organizzazione del lavoro con il relativo aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e dei costi della sicurezza.	
8.2 - dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.	Il datore di lavoro dove è possibile, dedica una porta di entrata e una porta di uscita dai locali di cui al punto precedente.	Il lavoratore deve rispettare l'eventuale nuova organizzazione del lavoro.	Il CSE sentito il committente/direttore dei lavori valuta un'eventuale diversa organizzazione del lavoro con il relativo aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e dei costi della sicurezza.	
9. FORMAZIONE				
<p><i>Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.</i></p> <p><i>Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza</i></p>				<p>Il D.L. 18 maggio 2021 n° 65 all'art. 10 prevede che a partire dal 1 luglio, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici o privati possono svolgersi anche in presenza nel rispetto di protocolli e linee guida adottate ai sensi dell'art.1 comma 14 del D.L. n° 33 del 2020.</p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.</p>				
<p>10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA</p>				
<p>10.1 - Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.</p>	<p>Procedere all'isolamento del lavoratore che ha manifestato i sintomi della febbre e di infezione e difficoltà respiratoria quali la tosse, avendo cura che questo non abbia contatti con le altre persone presenti in cantiere. Nel caso di positività accertata dall'autorità sanitaria al covid-19 procedere alla sanificazione, secondo quanto previsto al punto 5.4. Il datore di lavoro dovrà attenersi alle corrette modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuali sulla base della normativa vigente.</p>	<p>Nel caso in cui il lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione e difficoltà respiratoria quali la tosse, deve comunicarlo tempestivamente, secondo le modalità stabilite dal proprio datore di lavoro, il presentarsi di tali sintomi, al fine di evitare la permanenza in cantiere.</p>	<p>Il CSE aggiorna il PSC con specifiche procedure riguardo al trattamento ed isolamento del personale che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse.</p> <p>Il CSE individua all'interno del cantiere, le corrette modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuali sulla base della normativa vigente.</p> <p><i><u>Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; se non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del</u></i></p>	

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
			<u>cronoprogramma delle lavorazioni: Il CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI</u>	
<p>10.2 - l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19 anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.</p>	<p>Il datore di lavoro coinvolge il MC. Il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.</p>		<p>Il CSE, in accordo con il datore di lavoro, potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. In tale eventualità. Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza relativi ai dispositivi ritenuti necessari.</p>	
<p>11. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST</p>				
<p>La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del ministero della Salute (cd. Decalogo). Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.</p>	<p>Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il datore di lavoro collabora con il medico competente e le RLS/RLST. Il datore di lavoro riceve segnalazione dal medico competente di situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti al fine di provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy.</p>			<p>La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del ministero della Salute (cd. Decalogo). La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la</p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
				<p>diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.</p> <p>Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.</p> <p>Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio</p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	<p>Il datore di lavoro, attraverso il medico competente, si accerta dell'avvenuta negativizzazione del tampone. Le modalità per il rilascio della avvenuta negativizzazione sono da riferirsi anche alle più recenti indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute, in particolare nella circolare del 12 ottobre 2020.</p>			<p>2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.</p> <p>Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.</p> <p>Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di</p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
				<p>applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.</p> <p>La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche</p>

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
				per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente e dalla durata dell'assenza per malattia.
ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO				
<p>L'impresa con rappresentanza sindacale interna costituisce il Comitato aziendale con la rappresentanza stessa e il RLS. L'impresa può avvalersi del supporto dell'organismo paritetico territorialmente competente.</p> <p>Negli appalti ove sia stata nominata la rappresentanza sindacale all'interno del cantiere, l'impresa costituisce con detta rappresentanza e il RLS un Comitato di cantiere. Laddove presenti più imprese, è compito dell'impresa affidataria coinvolgere i relativi RLS/delegati alla sicurezza.</p> <p>Per le imprese che non abbiano la rappresentanza sindacale si istituisce il Comitato territoriale composto dall'organismo paritetico per la sicurezza, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.</p> <p>Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del</p>	<p>L'impresa con rappresentanza sindacale interna costituisce il Comitato aziendale con la rappresentanza stessa e il RLS. L'impresa può avvalersi del supporto dell'organismo paritetico territorialmente competente.</p> <p>Negli appalti ove sia stata nominata la rappresentanza sindacale all'interno del cantiere, l'impresa costituisce con detta rappresentanza e il RLS un Comitato di cantiere. Laddove presenti più imprese, è compito dell'impresa affidataria coinvolgere i relativi RLS/delegati alla sicurezza.</p>			

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
COVID19. Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.				